



COMUNICATO UFFICIALE N. 77 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 31/AA al N. 34/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 672 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigina Nunzia GOTTI, Fabio TRECCANI e della società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGINA NUNZIA GOTTI, Presidente e Legale Rappresentante della SSDARL Brescia Calcio Femminile (matricola 675207) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Fabio Treccani in occasione delle gare Chievo Verona Women – Brescia Calcio Femminile del 28.02.2021; Brescia Calcio Femminile – SS Lazio Women 2015 del 07.03.2021; Perugia Calcio - Brescia Calcio Femminile del 14.03.2021; Brescia Calcio Femminile Ravenna Women FC del 21.03.2021 e Orobica Calcio Bergamo- Brescia Calcio Femminile del 28.03.2021, tutte valevoli per il Campionato Nazionale Femminile di Serie B, di svolgere di fatto le funzioni di allenatore responsabile Prima Squadra, comparando in distinta di gara come allenatore in seconda, pur non avendo l'idonea qualifica di allenatore professionista di 1a categoria-Uefa Pro o di 2a categoria- Uefa A e senza l'autorizzazione del Settore Tecnico, nonché per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico per non aver adempiuto all'obbligo di affidare la squadra Brescia Calcio Femminile partecipate al Campionato Nazionale Femminile di Serie B alla responsabilità tecnica di un allenatore professionista di 1a categoria-Uefa Pro o di 2a categoria- Uefa A;

FABIO TRECCANI, allenatore Uefa B cod. 156.736 tesserato con la Società SSDARL Brescia Calcio Femminile all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1 e 39, lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico, poiché nella Stazione Sportiva 2020/2021 e precisamente in occasione delle gare: Chievo Verona Women – Brescia Calcio Femminile del 28.02.2021; Brescia Calcio Femminile – SS Lazio Women 2015 del 07.03.2021; Perugia Calcio - Brescia Calcio Femminile del 14.03.2021; Brescia Calcio Femminile Ravenna Women FC del 21.03.2021 e Orobica Calcio Bergamo- Brescia Calcio Femminile del 28.03.2021, tutte valevoli per il Campionato Nazionale Femminile di Serie B pur non avendo l'idonea qualifica di allenatore professionista di 1a categoria-Uefa Pro o di 2a categoria- Uefa A e senza l'autorizzazione del Settore Tecnico ha svolto di fatto le funzioni di allenatore responsabile Prima Squadra, comparando in distinta di gara come allenatore in seconda. Si rappresenta che per la gara Orobica Calcio Bergamo- Brescia Calcio Femminile del 28.03.2021 il Sig. Treccani è stato già

sanzionato dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica per aver rivestito la qualifica di allenatore in luogo del Responsabile Prima Squadra pur non avendo la Licenza e senza l'autorizzazione del Settore Tecnico;

SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell'interesse delle stesse e rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio TRECCANI e Luigina Nunzia GOTTI in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio TRECCANI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Luigina Nunzia GOTTI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 682 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Kingsley Asante OFORI e della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

KINGSLEY ASANTE OFORI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva Dilettantistica Borgo Virgilio, in violazione dell'art. 32, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F, per avere dichiarato in data 12.3.2021, all'atto della richiesta di tesseramento per la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2020/21, contrariamente al vero, di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a Federazioni estere, mentre invece egli è tesserato per la società EurAfrica F.C., affiliata alla Ghana Football Association, in violazione quindi delle disposizioni federali attinenti al tesseramento dei calciatori;

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO, per responsabilità oggettiva, in violazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kingsley Asante OFORI e dal Sig. Mauro PASTORELLO in qualità di Presidente per conto della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare in campionato per il Sig. Kingsley Asante OFORI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORGO VIRGILIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco CASTELLUCCIO e della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CASTELLUCCIO, Presidente con poteri di rappresentanza della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 all'epoca dei fatti, in violazione degli articoli 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 28.06.21 (alle ore 18.26) inviato, o comunque consentito che fosse inviata, dalla casella di posta elettronica certificata della F.C.D. Calcio Termoli 1920 a quella del Collegio Arbitrale della L.N.D. - in esito e successivamente alla decisione assunta dal Collegio Arbitrale LND nell'ambito del procedimento di cui al lodo n.121/01 promosso dal Sig. Paolo Cortellini (allenatore iscritto nei ruoli) - una comunicazione contenente nel proprio testo frasi ed espressioni gravemente lesive del prestigio, del decoro, della onorabilità, della reputazione e della immagine propri, del tesserato Cortellini, del Collegio Arbitrale della L.N.D. e di ciascuno dei suoi singoli componenti;

F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. Marco CASTELLUCCIO, Presidente con poteri di rappresentanza della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 all'epoca dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco Castelluccio in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco CASTELLACCI e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 715 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Valentino QUINTI YANIS e della società A.S.D. VIS CIVITANOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALENTINO QUINTI YANIS, Presidente e legale rappresentate della Società ASD VIS CIVITANOVA all'epoca dei fatti, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 13 calciatrici, Boccanera Martina (tesseramento del 11.09.2019), Ciccioni Michela (tesseramento del 29.08.2020), Frontini Greta (tesseramento del 29.08.2020), Giacomoni Giorgia (tesseramento del 29.08.2020), Giosue Silvia (tesseramento del 29.08.2020), Marani Federica (tesseramento del 29.08.2020), Mercanti Marzia (tesseramento del 29.08.2020), Morosetti Alessia (tesseramento del 2.09.2020), Romano Cristina (tesseramento del 2.09.2020), Sabbatini Luisiana (tesseramento del 7.09.2020), Serafini Paola (tesseramento del 14.09.2019), Serenelli Sara (tesseramento del 11.09.2019) e Urbisaglia Federica (tesseramento del 7.09.2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. VIS CIVITANOVA per responsabilità diretta, in violazione dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valentino QUINTI YANIS in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante per conto della società A.S.D. VIS CIVITANOVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Valentino QUINTI YANIS e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIS CIVITANOVA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina